

Aut. nr. 350 / 3 del 7/3/19

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)



art. 1 - Denominazione, sede

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale, avente la seguente denominazione:

"Il Pargolario" APS

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di

Cuvio (VA) via Ronchetto 13 D

L'Ente assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

art. 3 - Scopo, finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le finalità che si propone sono in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per raggiungere queste finalità, l'Associazione propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- la promozione di attività ricreative e formative al fine di incrementare e svilupparne le capacità cognitive e di socializzazione dei bambini;
- organizzazione di incontri che per mettere in contatto i genitori, al fine di confrontare le proprie esperienze educative e trasmettersi, vicendevolmente, consigli e suggerimenti;
- laboratori creativi tematici di letture animate, pittura, teatro, ambiente e riciclo, che possano stimolare l'intelletto dei bambini e la loro creatività, favorendo il loro benessere psicofisico;
- la tutela e la sensibilizzazione alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali attraverso il contatto diretto e la partecipazione attiva;
- l'attuazione di progetti tipo ludoteca, ludobus, parchi a misura di bambino e giornate a contatto con la natura;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo di interesse sociale al fine di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi;
- proiezioni cinematografiche;
- il dialogo con le pubbliche amministrazioni e con i referenti politici e amministrativi al fine di attuare progetti che rispondano alle finalità dell'Associazione;
- la realizzazione e la pubblicazione di un sito internet, per favorire lo scambio culturale tra gli associati e altre persone, enti e associazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

art. 4 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della normativa vigente.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza stabilita dall'art.12.

L'assemblea delibera eventuali regolamenti interni di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

art. 5 - Emblema dell'Associazione

L'emblema dell'Associazione sarà rappresentato dal logo sotto riportato:



L'uso del nome, dell'emblema e degli altri loghi dell'Associazione sarà consentito nel rispetto delle finalità stabilite dallo statuto.

L'accesso all'utilizzo del Logo è aperto a tutte le persone che ne facciano domanda all'Organo di Amministrazione.

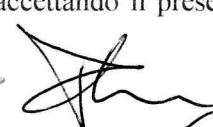
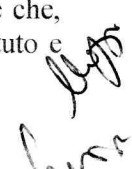
La domanda sarà analizzata e accolta o respinta dall'Organo di Amministrazione o da soggetto da esso delegato.

La dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo e alla riproduzione del logo vale sino a revoca o alla perdita della qualità di associato.

art. 6 - Associati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono diventare associati dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, accettando il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

Carlo Rey  

Il mantenimento della qualifica di associato è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione variazioni dei propri dati personali.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Gli associati hanno inoltre il diritto di:

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti stabiliti dall'art.24.

art. 8 - Recesso, decadenza ed esclusione dell'associato

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione.

La perdita di qualità di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

In caso di esclusione, la delibera dell'Organo di Amministrazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, presentando le proprie controdeduzioni. La deliberazione dell'Assemblea avverrà con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso ricorso al giudice ordinario.

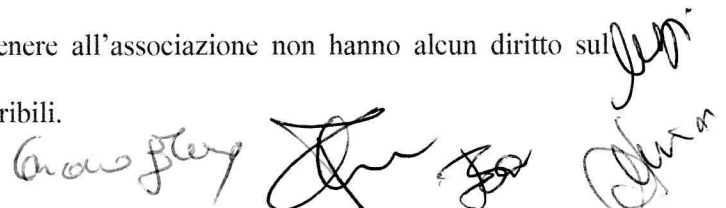
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Le somme versate a titolo di quota associativa e/o i contributi non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.



art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato.

I membri degli organi sociali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare tutti gli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione agli associati sarà fatta con i mezzi che l'Organo di Amministrazione riterrà più opportuni ed efficaci e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

art. 11 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve:

- nominare ed eleggere i membri dell'Organo di Amministrazione
- deliberare sul rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo annuale
- deliberare sul programma annuale delle iniziative e attività
- deliberare sulla richiesta di contributi straordinari da parte degli associati
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- ratificare la delibera dell'Organo di Amministrazione sull'esclusione degli associati
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

art. 12 - Validità Assemblee

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e nello stesso luogo, qualunque sia il numero dei presenti.

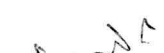
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sono vietate attribuzioni di delega ai membri dell'Organo di Amministrazione (ex art.2372 comma 5 Codice Civile).

art. 13 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.



Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

art. 14 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Amministrazione si tengano per via telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale. In particolare si prevede che le riunioni dell'Organo di Amministrazione possano svolgersi attraverso posta elettronica, purché tutti gli interventi rimangano documentati ed allegati al verbale dell'assemblea.

Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.

art. 15 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di Amministrazione.

Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

art. 16 - Il Vice Presidente

Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

art. 17 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

art. 18 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore, nonché della normativa vigente.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi della normativa vigente, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

art. 20 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione sull'attività; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso; nonché il conto preventivo.

Gli atti verranno depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e potranno essere consultati da ogni associato.

art. 21 - Libri

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere i libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, tra cui:

- libro degli associati
- libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione
- libro dei verbali dell'Assemblea degli associati
- libro di cassa
- libro degli inventari e dei rendiconti
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Tutti i libri sono conservati presso la sede sociale e devono essere aggiornati a cura dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno.

art. 22 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

art. 23 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa vigente.

art. 24 - Personale retribuito

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale regolamento adottato dall'organizzazione.

art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 16. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Le relative spese saranno a carico degli associati.

L'associazione si estinguerà, se gli associati si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente che verrà indicato dall'Assemblea dei associati, nel rispetto della normativa vigente.

art. 26 - Osservanza dello statuto

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni dell'Organo di Amministrazione, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art.6 relative alla perdita della qualifica di associato.

art. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia

Cuvio, 04/03/2019

FIRMA DEI SOCI FONDATORI

